



REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO

Settore Programmi Urbani Complessi ed Edilizia

VADEMECUM per operatori ed utenti in materia di istanze di contributo ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989 n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati). (aggiornato a settembre 2024)

Rispetto al contributo regionale, il finanziamento statale è subordinato a minori – e in parte diverse – condizioni di ammissibilità.

Di seguito le condizioni oggettive e soggettive per potere accedere al contributo della legge 13/89:

- a) nell'immobile che beneficerà dell'intervento deve **risiedere** un soggetto disabile (**richiedente**);
- b) l'immobile deve quindi possedere una **destinazione residenziale**;
- c) il richiedente deve essere **portatore di handicap o invalido oltre il 66%**, riconosciuti come tali da una commissione medica pubblica (ad es. ASL, INAIL, Min. della Difesa ecc...);
- d) all'atto della domanda **i lavori** relativi all'intervento previsto **non devono essere ancora iniziati**;
- e) **L'avente diritto al contributo**, cioè il soggetto che sosterrà la spesa complessiva e al quale verrà liquidato il contributo, può essere anche un soggetto diverso dal **richiedente** disabile (ad esempio l'amministratore del condominio, il proprietario dell'alloggio, il figlio del richiedente ecc..). All'atto della domanda, l'avente diritto firmerà in fondo alla stessa per adesione;
- f) in caso di impianti o strutture condominiali come l'ascensore, la decisione di eseguire i lavori deve essere assunta dall'assemblea con le **maggioranze previste dalla legge** (cfr. legge 11 dicembre 2012, n. 220, articolo 5 comma 1);
- g) le opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche devono rispettare sia in fase progettuale, sia nella loro esecuzione le **norme tecniche** previste dal D.M. 14/06/89 n°236 recante: "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche";
- h) il diritto al contributo sorge solo alla data del **primo inserimento della domanda nella graduatoria annuale**, approvata con decreto del Dirigente responsabile e non al momento dell'istanza presso il Comune. Il decesso o il cambio di residenza del richiedente disabile, se anteriori alla data di approvazione della graduatoria di primo inserimento, comportano la decadenza dal diritto al contributo. In caso di decesso o cambio di residenza successivo al primo inserimento in graduatoria si applica quanto disposto dalla DGR n°4712 del 21 novembre 1997 in materia di devoluzione del contributo agli eredi del richiedente. Altri casi di difformità delle condizioni iniziali della domanda o altri casi particolari (es. avente diritto al contributo diverso dal

richiedente disabile deceduto) verranno considerati secondo i principi esposti nella predetta DGR 4712/97;

- i) il contributo viene erogato a consuntivo e può essere liquidato unicamente sulla base della **dimostrazione documentale della spesa** complessiva sostenuta (fatture regolarmente quietanzate, bonifici bancari ecc.);

La procedura di finanziamento si articola secondo i punti seguenti:

1. **l'istanza può essere presentata** dal richiedente al Comune di residenza **in qualsiasi momento**;
2. **il comune** tra il 2 e il 31 marzo di ciascun anno segnala alla Regione tutti i richiedenti ritenuti ammissibili nel periodo **2 marzo dell'anno precedente - 1° marzo dell'anno in corso**;
3. sulla base di queste segnalazioni, **entro il 15 giugno la Regione redige una graduatoria generale delle domande**, la quale contiene anche tutte le domande non liquidate nella precedente annualità;
4. successivamente, si procede al **trasferimento dei fondi disponibili ai Comuni**, sulla base dell'elenco dei soggetti ammessi;
5. i Comuni infine provvedono alla liquidazione dopo la **verifica dei lavori e l'acquisizione delle fatture** quietanzate.

Riguardo ai criteri di inserimento in graduatoria e all'ammontare del contributo si rammenta che:

- I. l'aggiornamento delle graduatoria è regolato secondo i **criteri statali** previsti dall'art 10 comma 4 della legge 13/89 e dalla relativa circolare esplicativa del Ministero dei Lavori Pubblici - 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. In particolare, i richiedenti ammessi sono inseriti secondo la minore o maggiore gravità dello stato di handicap e in caso di parità secondo l'ordine cronologico;
- II. L'ammontare del contributo è determinato tenendo conto del **preventivo** di spesa, fino ad un massimo di costo riconoscibile pari a 51.645,69= euro (100 milioni di vecchie lire), sommando gli importi derivanti dall'applicazione delle percentuali e degli scaglioni seguenti:
 - a) 100% per importi fino a 2.582,28= euro;
 - b) 25% per importi tra 2.582,28= e 12.911,42= euro;
 - c) 5% per importi tra 12.911,42= a 51.645,69= euro;
- III. i tempi di **erogazione del singolo contributo non sono a priori determinabili**, essendo gli stessi legati ai fondi statali eventualmente disponibili. La lista dei contributi non liquidati, entra automaticamente a far parte della graduatoria dell'anno successivo, senza la necessità di rinnovo dell'istanza al Comune.

Per altre informazioni è possibile rivolgersi al **Comune di residenza** il quale, come già detto, è **competente alla ricezione delle domande**, alla loro istruttoria e liquidazione.